

Codice A1813B

D.D. 12 aprile 2021, n. 955

RD n. 523/1904. Autorizzazione idraulica n° 25/21 per l'esecuzione di interventi di manutenzione dei corsi d'acqua demaniali, programmati per l'anno 2021, ricadenti nel territorio della bassa Valle di Susa, comuni di Almese, Bussoleno, Caprie, Chiusa San Michele, Condove, Mattie, San Giorio, Sant'Antonino di Susa e Venaus, mediante la riduzione della vegetazione presente nella pertinenza idraulica. Richiedente: Union



ATTO DD 955/A1813B/2021

DEL 12/04/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino

OGGETTO: RD n. 523/1904. Autorizzazione idraulica n° 25/21 per l'esecuzione di interventi di manutenzione dei corsi d'acqua demaniali, programmati per l'anno 2021, ricadenti nel territorio della bassa Valle di Susa, comuni di Almese, Bussoleno, Caprie, Chiusa San Michele, Condove, Mattie, San Giorio, Sant'Antonino di Susa e Venaus, mediante la riduzione della vegetazione presente nella pertinenza idraulica. Richiedente: Unione Montana Valle Susa

In data 10/12/2020 con prot. n° 61759 è stata registrata l'istanza dell'Unione Montana Valle Susa (prot. n° 3646 di pari data), C.F./P.IVA 96035680014, intesa ad ottenere l'assenso sotto il profilo idraulico e forestale per eseguire interventi di manutenzione dei corsi d'acqua mediante la riduzione della vegetazione presente nella pertinenza idraulica, programmati per l'anno 2021 e ricadenti nel territorio della bassa Valle di Susa, comuni di Almese, Bussoleno, Caprie, Caselette, Chiusa San Michele, Condove, Mattie, Novalesa, San Giorio, Sant'Ambrogio, Sant'Antonino di Susa, Vaie, Villar Focchiardo e Venaus.

Detti interventi risultano approvati a livello di progettazione definitiva con deliberazione GE n° 52 del 01/12/2020 dell'Unione Montana Valle Susa; il progetto allegato all'istanza, in veste esecutiva, è composto dai seguenti elaborati:

1. Relazione generale,
2. Relazione tecnica e forestale,
3. Cartografia degli interventi (tavv. 01, 02, 03, 04, 05 e 06),
4. Schede di intervento,
5. Computo metrico,
6. Quadro economico,
7. Capitolato speciale d'appalto.

Per i fini del presente atto costituiscono riferimento i documenti tecnici di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 sopra in elenco, che sono stati considerati nella forma del progetto definitivo.

Con nota prot. n° 10903 del 03/03/2021 questo Settore ha fornito comunicazione sullo stato di avanzamento del procedimento amministrativo, che fa anche riferimento alla DGR n° 18-734 del 07/10/2010, anticipando in particolare le assunzioni di principio poste alla base di questa determinazione e chiedendo all'Unione Montana Valle Susa, entro 10 giorni dal ricevimento della stessa nota, di riferire nel merito su eventuali diversi intendimenti, sentito, se del caso, il gestore delle aree protette "ZPS IT 11100" e "ZSC IT 1110030". Altresì, con la medesima comunicazione, lo scrivente Settore ha inviato al Servizio Tutela della Fauna e della Flora della Città metropolitana di Torino gli elaborati del progetto (Schede di intervento e tavole di inquadramento degli interventi) intesi più significativi ai fini di una verifica in ordine alla necessità di una espressione sui lavori ai sensi dell'articolo 12 della LR n° 37/2006, chiedendo al medesimo Servizio di fornire i ragguagli ritenuti opportuni sempre nel termine temporale suindicato.

In data 05/03/2021, con prot. n° 11625, è stato registrato il parere favorevole con prescrizioni del Servizio Tutela della Fauna e della Flora della Città metropolitana di Torino (prot. n° 26807 del 04/03/2021).

Dall'Unione Montana Valle Susa non sono giunte precisazioni alla nota del Settore scrivente, prot. n° 10903 del 03/03/2021, che pertanto s'intende valida nelle assunzioni di principio in essa contenute.

Tanto premesso, osservato che:

- il reticolo idrografico oggetto degli interventi non è composto esclusivamente da corsi d'acqua rappresentati sulle mappe catastali con doppia linea continua, o comunque iscritti nell'Elenco delle Acque Pubbliche della Provincia di Torino, che costituiscono la quota demaniale. Nel caso del canale (linea d'acqua cui si associa l'intervento FI_AV037 in Comune di Sant'Ambrogio), per quanto risulti indicato a Catasto con doppia linea continua, la sua demanialità deve trovare necessariamente conferma negli atti posti alla base della stessa opera idraulica, ovvero in quelli che ne attestano l'avvenuta consegna allo Stato in sintonia con il RD n° 1775/1933; data al momento l'indisponibilità di tali elementi conoscitivi e vista la natura meramente manutentiva dell'intervento in programma, in questa determinazione non viene considerato nel novero dei rami idrici demaniali ritenendo sufficiente quanto suggerito nel seguito per il reticolo non demaniale;
- rimandando al progetto per ogni dettaglio, in estrema sintesi esso consiste nell'esecuzione di interventi di manutenzione degli alvei e delle sponde dei rii e torrenti mediante il taglio della vegetazione ripariale che può costituire intralcio al libero scorrimento delle acque. Pertanto le azioni programmate riguardano unicamente la vegetazione e non contemplanò la formazione di opere in alveo e non producono modifiche alla conformazione dello stesso basso morfologico, tipicamente determinate dalle operazioni di disalveo o di movimentazione del materiale litoide d'alveo;

considerato che:

- sono oggetto del presente provvedimento solo i lavori da eseguirsi nell'annualità 2021 che riguardano il reticolo idrografico demaniale e che sono riportati nell'elaborato di progetto "Schede di intervento", pertanto nel caso emergano ulteriori necessità durante il 2021, o per quanto da prevedersi negli anni successivi, l'Unione Montana dovrà presentare nuova istanza a questo Settore. Per quanto attiene ai lavori previsti sulla restante quota del reticolo idrografico, che cade talora nei comuni già menzionati nonché a Caselette, Novalesa, Villar Focchiardo e Vaie, questa determinazione può costituire utile indicazione tecnica se così voluto dalla stessa Unione Montana Valle Susa (relativamente al canale, dove è previsto l'intervento FI_AV037, resta opportuno sentire il consorzio cui fa capo la predetta linea d'acqua, se esistente, e ciò prima di eseguire il lavoro);
- le azioni contenute nel progetto esaminato rispondono alle esigenze manutentive dei corsi d'acqua e producono un miglioramento idraulico con effetti benefici sulle aree antropizzate da questi attraversate, pur nel limite di un risultato che non potrà essere duraturo in ragione di una prevedibile rapida ricrescita della vegetazione;

- la gestione del soprassuolo forestale negli spazi demaniali della pertinenza idraulica viene svolta con riferimento all'articolo 37bis del Regolamento forestale approvato con DPGR n° 8/R del 20/09/2011 e s.m.i., trattandosi di manutenzione idraulica dei rami idrici, ovvero con il medesimo fine manutentivo, facendo leva sull'articolo 37 del citato Regolamento, quando detti spazi ricadono nei siti di rete Natura 2000 (ad es. GC_AV005 e PR_AV001);
- le prescrizioni contenute nel parere rilasciato dal Servizio Tutela della Fauna e della Flora della Città metropolitana di Torino, nel solco dell'articolo 12 della LR n° 37/2006, non comportano modifiche agli obiettivi del progetto;
- in coerenza con la misura di semplificazione del procedimento amministrativo insita nell'articolo 37bis del Regolamento forestale, approvato con DPGR n° 8/R del 20/09/2011 e s.m.i., la presente determinazione contiene quanto dovuto sotto il profilo dell'autorizzazione idraulica e delle valutazioni forestali, con effetto per similitudine anche laddove si attua l'articolo 37 del Regolamento in parola, visto il fine manutentivo sotto il profilo idraulico degli interventi qui previsti che risultano sostanzialmente concentrati negli spazi dell'alveo e delle sponde. Altresì, sempre nell'ottica di uno snellimento degli iter amministrativi si inserisce la DD n° 1717 del 04/10/2005, che agisce sui procedimenti di concessione del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e che prevede che l'atto di concessione è implicito nell'autorizzazione idraulica quando l'utilizzo del bene demaniale, nella fattispecie in esame esemplificato dal legname ritraibile dal taglio delle piante ancora radicate, avviene entro un periodo inferiore o pari all'anno come nel caso trattato;
- la lettera n) della tabella canoni vigente nel triennio 2019-2021 di cui alla DD n° 206 del 24/01/2019 assegna valore nullo alle piante da tagliare che si trovano negli spazi demaniali costituiti dalle sponde e dall'alveo attivo con esclusione delle isole formatesi all'interno (s'intende la parte non interessata dalla piena ordinaria), quando la rimozione è necessaria per mantenere argini, sponde e aree di asservimento idraulico, confermando altresì, per questi casi, l'implicita riconduzione del provvedimento di concessione demaniale nell'autorizzazione idraulica all'esecuzione dell'intervento;

per tutto quanto suesposto:

- ritenuta ammissibile l'esecuzione dei lavori in argomento secondo quanto descritto nel progetto, nel rispetto del buon regime idraulico e subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva di questo provvedimento;
- evidenziato che il mancato rispetto dei tempi del procedimento stabiliti in 90 giorni a far data dal 10/12/2020 secondo DGR n° 18-734 del 07/10/2010 è conseguenza per lo più delle attività tecniche ed amministrative che lo scrivente Settore ha posto in essere, in via prioritaria, come da prassi, di seguito all'evento alluvionale d'inizio ottobre u.s.;
- evidenziato altresì che non è stata effettuata visita dei luoghi alla luce dell'attuale stato di emergenza sanitaria legato alla diffusione del coronavirus, giusto per ridurre le possibilità di contagio;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n° 1-4046 del 17/10/2016;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il RD n° 523/1904 sulle opere idrauliche;
- vista la DGR n° 24-24228 del 24/03/1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- visto il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) approvato con DPCM 24 maggio 2001 e norme correlate;
- visti gli artt. 86 e 89 del DLgs n° 112/1998 sulle deleghe statali alle regioni per la gestione del demanio idrico e l'art. 59 della LR n° 44/2000 sulle funzioni della Regione per la difesa

del suolo e tutela del reticolo idrografico;

- vista la DGR n° 31-4182 del 22/10/2001 concernente l'individuazione dei Settori Regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- vista la LR n° 12/2004 ed il Regolamento approvato con DPGR n° 14/R del 06/12/2004 e s.m.i. recanti disposizioni sulla gestione del demanio idrico, nonché la DD n° 1717 del 04/10/2005 contenente misure di semplificazione dei procedimenti di concessione del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile;
- visto l'art. 12 della LR n° 37/2006 recante disciplina sui lavori in alveo, programmi, opere ed interventi negli ambienti acquatici;
- vista la LR n° 4/2009 e nello specifico gli articoli 37 e 37bis del Regolamento forestale approvato con DPGR n° 8/R del 20/09/2011 e s.m.i.;
- vista la LR n° 23/2008 e s.m.i. recante disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali, con particolare riferimento all'art. 17;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del RD n° 523/1904, l'Unione Montana Valle Susa, C.F./P.IVA 96035680014, ad eseguire gli interventi di manutenzione dei corsi d'acqua demaniali, programmati per l'anno 2021, ricadenti nel territorio della bassa Valle di Susa, comuni di Almese, Bussoleno, Caprie, Chiusa San Michele, Condove, Mattie, San Giorio, Sant'Antonino di Susa e Venaus, mediante la riduzione della vegetazione presente nella pertinenza idraulica, secondo la posizione le caratteristiche e le modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali elencati in premessa ai numeri 1, 2, 3 e 4, presentati in veste esecutiva ma valutati a livello di progettazione definitiva, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
2. la riduzione della vegetazione presente nella pertinenza idraulica deve avvenire nel rispetto dell'articolo 96 lettera c) del RD n° 523/1904 e dell'articolo 37bis del Regolamento forestale approvato con DPGR n° 8/R del 20/09/2011, specie nelle zone interne dove si verifica solitamente lo scorrere delle acque, ovvero dell'articolo 37 del citato Regolamento nei tratti d'asta che ricadono nei siti di rete Natura 2000, ed anche, preferibilmente, nelle porzioni della pertinenza idraulica al di fuori della rete Natura 2000 quando la manutenzione dei rami idrici sia comunque ottenibile, con ottimi risultati, senza dover operare necessariamente secondo le modalità esecutive dell'articolo 37bis;
3. l'intervento di taglio della vegetazione lungo la sponda deve avere carattere manutentivo, conservando le associazioni vegetali ad uno stadio giovanile, ed eliminando tutti i soggetti già sradicati, con apparato radicale sostanzialmente esposto, senescenti, instabili, inclinati o deperienti, esposti alla fluitazione in caso di piena;
4. eventuali tagli delle piante che si trovano nella pertinenza idraulica demaniale ad una quota superiore rispetto a quella raggiunta dal livello di piena ordinaria, escluse le sponde, devono essere immediatamente comunicati a questo Settore per le valutazioni economiche sul legname ritraibile e per le relative procedure amministrative all'occorrenza da attuarsi;
5. l'intervento sul Torrente Moletta (PR_AV001), quelli previsti su alcuni suoi affluenti (PR_AV014, PR_AV015, PR_AV016, PR_AV017 e PR_AV018) e sul Comba delle Foglie (PR_AV013), prescindendo dal fatto che non sono rami idrici demaniali né gli affluenti del Moletta interessati dai lavori né il citato combale, devono essere opportunamente relazionati alle attività programmate dal Comune di Bussoleno sulla base del finanziamento concesso dal Piano di cui all'OCDPC n° 534 del 25/07/2018 (rif. cod. TO_A18_534_18_41);

6. va mantenuta intatta la configurazione morfologica degli alvei e delle sponde che non devono risentire in alcun modo delle operazioni di taglio, pertanto non sono ammesse modifiche alle geometrie dei rii dovendo evitare l'insorgere di scoscendimenti dalle ripe o allentamenti del fondo alveo; in particolare l'accesso in alveo con mezzi meccanici va limitato ai soli casi dove ciò non arreca pregiudizio alla sponda interessata;
7. le operazioni di taglio lungo il segmento d'asta oggetto dei lavori devono essere svolte preferibilmente procedendo da valle verso monte;
8. è vincolante il parere del Servizio Tutela della Fauna e della Flora della Città metropolitana di Torino, prot. n° 26807 del 04/03/2021, rilasciato ai sensi dell'articolo 12 della LR n° 37/2006, che contiene prescrizioni da rispettare nella fase di esecuzione dei lavori e che viene allegato al presente provvedimento per farne parte integrante;
9. durante i lavori è fatto divieto assoluto di depositi, anche temporanei, di materiali e mezzi che determinino la pregiudizievole restrizione della sezione idraulica, e comunque, più in generale, che possano causare turbativa del buon regime idraulico; altresì il taglio della vegetazione, quando da eseguirsi in corrispondenza delle opere esistenti, va svolto con la massima attenzione per evitarne il danneggiamento o altre forme di penalizzazione;
10. è vietato abbandonare qualsiasi residuo di lavorazione nei corsi d'acqua e il prodotto del taglio deve essere allontanato tempestivamente dalla pertinenza idraulica;
11. resta a carico dell'Unione Montana Valle Susa l'onere conseguente la sicurezza idraulica dei cantieri, svincolando questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni dovuti a piene dei corsi d'acqua; spetta pertanto alla stessa Unione Montana Valle Susa, eventualmente d'intesa con i soggetti esecutori, adottare quelle misure di protezione ritenute necessarie in relazione al variare dei livelli idrici;
12. terminati i lavori, tutte le aree interessate devono essere accuratamente ripristinate a regola d'arte restando l'Unione Montana Valle Susa il primo soggetto responsabile dei danni eventualmente cagionati;
13. la presente autorizzazione ha validità per mesi 12 (dodici) dalla data di ricevimento, pertanto gli interventi programmati per l'anno 2021 devono essere completati entro il termine sopraindicato, pena decadenza della stessa, con la condizione che una volta iniziati non possono essere interrotti salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore, quali eventi di piena, condizioni climatiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza formalizzata dall'Unione Montana Valle Susa e senza superare il limite di 12 mesi quale durata massima complessiva ammessa per ogni intervento, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini qui previsti;
14. l'autorizzazione s'intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità morfologica dei luoghi oggetto degli interventi, in relazione al variabile regime idraulico dei rii interessati, anche in presenza di eventuali mutamenti del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo), in quanto resta l'obbligo dell'Unione Montana Valle Susa di mantenere salda nel tempo la zona dei lavori operando quanto ritenuto necessario allo scopo, previa autorizzazione di questo Settore;
15. ai fini degli obblighi manutentivi l'Unione Montana Valle Susa deve tenere sotto controllo i luoghi degli interventi, segnalando a questo Settore ogni variazione significativa riscontrata che non sia risolvibile attraverso le operazioni di spettanza (tipicamente lavori superficiali con finalità antiersiva). La cadenza dei controlli resta nella discrezionalità della stessa Unione Montana Valle Susa, con la necessità di prevedere una verifica della situazione dopo ogni evento meteorologico intenso comportante una piena significativa del corso d'acqua. Il programma di controllo va definito a cura dell'Unione Montana Valle Susa durante l'esecuzione dei lavori, tenendo conto delle caratteristiche del singolo intervento, e potrà essere aggiornato/perfezionato successivamente con il procedere delle verifiche;
16. in ogni caso questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche a quanto autorizzato, a

cura e spese dell'Unione Montana Valle Susa, nel caso intervengano variazioni nei luoghi d'intervento tali da imporle, e ciò per garantire il buon regime idraulico dei corsi d'acqua interessati;

17. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità giuridica dell'Unione Montana Valle Susa, che terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati e indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente;
18. spetta all'Unione Montana Valle Susa comunicare per ogni intervento l'inizio dei lavori (indipendentemente dal fatto che saranno affidati ad agricoltori), anche al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del soggetto esecutore; al termine di ciascun intervento, compete sempre all'Unione Montana Valle Susa trasmettere una dichiarazione attestante la data di ultimazione del lavoro e che questo è stato eseguito conformemente al progetto approvato e nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
19. prima dell'inizio dei lavori l'Unione Montana Valle Susa deve disporre di ogni altro atto necessario secondo le vigenti leggi.

La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della LR n° 22/2010.

Avverso questa autorizzazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

IL DIRIGENTE (A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino)
Firmato digitalmente da Elio Pulzoni